



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

**CIRCOLARE n. 20/D**

Roma, 13 maggio 2005

Protocollo: 74

Rif.:

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle  
Dogane

**LORO SEDI**

Allegati:

e, per conoscenza:

Alle Direzioni delle Circoscrizioni  
doganali

Agli Uffici delle Dogane

**LORO SEDI**

All'Ufficio Comunicazioni e  
Relazioni esterne

All'Ufficio Audit Interno

All'Ufficio Antifrode

All'Ufficio del Direttore dell'Area  
Centrale Affari Giuridici e  
Contenzioso

All'Ufficio del Direttore dell'Area Centrale  
Verifiche e Controlli Tributi Doganali e  
Accise- Laboratori Chimici

**SEDE**

Al Dipartimento delle politiche  
Fiscali  
Viale Europa, 242 - 00144

Al Ministero delle Attività  
Produttive  
Viale Tolstoj - 00144  
Via Molise - 00100

Al Ministero delle Politiche Agricole  
e Forestali  
Via XX Settembre, 20 - 00100

Al Ministero della Giustizia  
Via Tronto, 2 - 00198

Al Servizio Consultivo Ispettivo  
Tributario SE.C.I.T.  
Via Mario Carucci, 99 - 00143

Al Comando Generale della Guardia  
di Finanza  
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della  
Industria italiana  
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

Alla Associazione fra le Società  
Italiane per Azioni  
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale  
Italiana  
del Commercio e del Turismo  
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri doganali  
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli  
Spedizionieri doganali  
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di  
Commercio, Industria, Artigianato e  
Agricoltura  
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le  
Sezione Italiana  
Via XX settembre, 5 - 00187

## **ROMA**

All'Associazione Italiana  
Commercio Estero (A.I.C.E.)  
Corso Venezia, 47/49 - 20121

All'Associazione Nazionale Centri di  
assistenza doganale  
Via Traversa, 3 - 57123

## **LIVORNO**

**OGGETTO:** Legge 24 dicembre 2003, n.350 – art.4, comma 49. Tutela della denominazione di origine dei prodotti. - Precisazioni

A seguito della introduzione delle norme contenute nella legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 49 legge n. 350 del 2003,), che hanno attribuito rilevanza penale alle ipotesi di importazione o esportazione di merci recanti false o fallaci indicazioni di origine mediante la previsione dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 517 del codice penale (“reclusione fino a un anno o multa fino a lire due milioni, sempre che il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge”), l’Ufficio di Staff Antifrode, con la nota n. 4830/LD dell’ 8 giugno u.s., ha dettato le opportune istruzioni per gli uffici operativi.

Nella nota in questione viene evidenziato come, nella fattispecie in esame, il Legislatore abbia individuato due ipotesi :

a) quella relativa alla **falsa indicazione**, consistente nella stampigliatura *<made in Italy >* su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale; nonché

b) quella relativa alla **fallace indicazione**, consistente:

1) nell’apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana;

ovvero

2) nell’apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

In riferimento a quanto sopra, sono stati segnalati taluni problemi applicativi in merito all’interpretazione da dare al concetto di “**fallace indicazione**”, sia in caso di importazioni, in presenza di etichette riportanti l’esatta origine estera del prodotto importato, che di esportazioni, in particolare nei casi in cui non venga segnalata l’esatta origine del prodotto esportato.

Al riguardo, sembra opportuno fornire alcune precisazioni, necessarie ad uniformare quanto più possibile l'operato, in materia, degli Uffici doganali, precisazioni che sono state, peraltro, condivise da rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero della Giustizia e del Comando Generale della Guardia di Finanza in apposite riunioni tenutesi, sulla questione, presso questa Agenzia.

In particolare, sui casi prospettati, si precisa quanto segue:

Nel caso di **importazione** di prodotti nei quali sia indicata l'esatta origine estera, l'espressa previsione normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 può verificarsi solo nel caso in cui la **fallace indicazione** (*segni, figure e quant'altro*) abbia caratteristiche tali da "oscurare", fisicamente o simbolicamente, l'etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto. Pur non escludendo, quindi, il verificarsi di tali possibilità, tuttavia le fattispecie penalizzabili, in tali casi, sembrano essere molto ridotte.

Nel caso di **esportazione** di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l'indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un'origine errata (in particolare, quella italiana).

Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura "Italy", oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).

Diverso il caso in cui, invece, l'etichetta riporti chiaramente elementi che non possano ricondurre ad un falso concetto di origine italiana: è il caso, ad esempio, delle esportazioni di olio di oliva sulle cui confezioni vengano riportate le diciture "*bottled in Italy*" o "*packed in Italy*", integrate dall'elenco delle provenienze dei diversi elementi che compongono il prodotto confezionato o imbottigliato e/o delle operazioni effettivamente effettuate nel territorio nazionale. In casi siffatti, i primi interventi delle autorità giudiziarie hanno riconosciuto la legittimità formale degli elementi dichiarati e la mancata concretizzazione del reato previsto nel più volte citato articolo 4 della legge n. 351 del 2003, considerata l'inesistenza di inganno per il consumatore, essendo, da una parte, il significato di "packed" non assimilabile a quello di "made", dall'altra, essendo altresì precisata sulle confezioni la esatta provenienza della materia prima.

È opportuno rilevare, al riguardo, come il 26 gennaio u.s. l'Ufficio Centrale Antifrode abbia trasmesso, per opportuna conoscenza, agli Uffici dipendenti, una rassegna giurisprudenziale contenente i provvedimenti finora adottati in materia dalla magistratura.

Si sottolinea, comunque, l'opportunità di mantenere contatti con le competenti Procure della Repubblica, concordando con le stesse, ove possibile, opportuni protocolli d'intesa che saranno trasmessi a questa Agenzia, per l'eventuale possibile adozione a livello nazionale.

Sembra infine opportuno precisare che ogni riferimento fatto all'*origine* dei prodotti deve essere inteso come riferito all'*origine non preferenziale* degli stessi, così come viene definita negli articoli da 22 a 26 del Codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92). Difficoltà applicative possono essere riscontrate, in particolare, nell'applicazione dell'art. 24 di detto Codice nel quale viene precisato che una merce alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi deve essere considerata originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima *trasformazione sostanziale*.

È proprio il concetto di *trasformazione sostanziale* che può creare difficoltà interpretative alla luce delle diverse valutazioni che possono essere attribuite alle operazioni cui i prodotti medesimi sono sottoposti.

Al riguardo, si forniscono le seguenti indicazioni:

Gli allegati 10 e 11 del regolamento CEE n. 2454/93 riportano, per taluni prodotti, la descrizione delle lavorazioni (cd. "regole di lista") che permettono al prodotto finito (per la cui produzione sono utilizzati materiali aventi origini diverse) di acquisire l'origine del Paese dove è avvenuta la trasformazione in questione, trasformazione che viene in tal modo ad essere considerata *sostanziale*.

Detti elenchi, tuttavia, comprendono soltanto alcune tipologie di prodotti. Per tutti gli altri una simile previsione non è espressamente indicata dalla norma e quindi, per questi ultimi, continuano a persistere i possibili dubbi interpretativi soprarichiamati, tenuto conto che quella contenuta nel citato art. 24 del Codice doganale comunitario è una disposizione di carattere generale, non direttamente applicabile a casi concreti e la cui interpretazione è lasciata, quindi, alla responsabilità delle Amministrazioni doganali degli Stati membri.

In un simile scenario si inseriscono i negoziati attualmente tenuti a Ginevra, presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, relativi all'armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale.

In quella sede ogni paese ha presentato, per ogni prodotto, un elenco delle lavorazioni che, a suo parere, possono essere ritenute utili all'acquisizione dell'origine.

L'Unione Europea, nel presentare detto elenco, ha fatto riferimento sia alle "regole di lista" riprese nei citati allegati 10 e 11 del regolamento CEE n. 2454/93, sia, in mancanza, alla posizione approvata dai Servizi della Commissione e degli Stati membri previa consultazione dell'industria europea.

Il programma negoziale sopraindicato, che costituisce la posizione ufficiale della Comunità, è stato recentemente pubblicato nel sito internet della Unione Europea (all'indirizzo relativo alle regole di origine non preferenziale: [http://europa.eu.int/comm/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/rules\\_origin/non-preferential/article\\_410\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_410_en.htm)) e fornisce un valido contributo per risolvere i problemi che si presentano nell'applicazione pratica del citato articolo 24 del Codice doganale comunitario.

Sarà naturalmente cura di questo Ufficio dettare più precise e approfondite istruzioni al riguardo non appena i negoziati di Ginevra giungeranno a termine; nel frattempo, quanto pubblicato dalla Commissione Europea può essere considerato come la posizione di riferimento, fermo restando che, in caso di dubbi, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti ed approfondimenti allo scrivente.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 31 gennaio 2005.

Le Direzioni regionali sono pregate di vigilare sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni soprariportate.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Dr. Aldo Tarascio